



Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Berna, 10 aprile 2024

Commenti alla modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva (compensazione degli effetti della progressione a freddo sulle vincite ai giochi in denaro)

1. Situazione iniziale

Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2019 della legge federale sui giochi in denaro (LGD; RS 935.51), sono state integrate nella legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) anche disposizioni che disciplinano l'imposizione delle vincite conseguite nelle case da gioco, ai giochi di grande e piccola estensione come pure a lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite. Queste vincite sono esenti da imposta fino al raggiungimento di un determinato importo. Gli importi esenti da imposta sono espressi in franchi nella legge (art. 24 lett. i^{bis} e j LIFD). Secondo l'articolo 6 della legge federale sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21), le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite e che non sono esentate dall'imposta sul reddito secondo la LIFD sono assoggettate all'imposta preventiva.

Secondo l'articolo 39 LIFD gli effetti della progressione a freddo sono compensati ogni anno. È determinante lo stato dell'indice il 30 giugno prima dell'inizio del periodo fiscale.

La compensazione degli effetti della progressione a freddo riguarda anche gli importi esenti da imposta da vincite ai giochi in denaro nonché da vincite a lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite. Mentre gli importi indicati nella LIFD vengono adeguati al fine di compensare gli effetti della progressione a freddo e l'articolo 6 LIP contiene un rinvio alla LIFD, nell'ordinanza sull'imposta preventiva (OIPrev; RS 642.211) gli importi sono indicati in franchi.

Per la prima volta dopo anni è stato necessario compensare gli effetti della progressione a freddo per l'anno fiscale 2023. Per questo motivo, gli importi indicati in franchi nell'OIPrev non sono più corretti. Poiché l'ordinanza sulla compensazione a freddo (RS 642.119.2) è un'ordinanza emanata dal DFF, mentre l'OIPrev è emanata dal Consiglio federale, gli importi indicati in franchi e modificati a seguito della compensazione degli effetti della progressione a freddo non possono essere adeguati nell'OIPrev secondo la stessa procedura applicata per l'ordinanza del DFF. Lo scopo della presente modifica dell'OIPrev è garantire che i futuri adeguamenti dell'ordinanza sulla progressione a freddo emanata dal DFF siano applicati sia all'imposta federale diretta sia all'imposta preventiva.

2. Punti essenziali del progetto e relativi commenti

Gli articoli 41a–41c OIPrev sono modificati in modo da introdurre un rimando all'articolo 6 LIP, che a sua volta rimanda alla LIFD. Questa modifica garantisce che in futuro gli importi indicati nella LIFD si applichino ai fini dell'imposta preventiva anche dopo la compensazione degli effetti della progressione a freddo, senza che sia necessario adeguare ogni volta l'OIPrev.

3. Ripercussioni

La modifica non ha ripercussioni finanziarie o sull'effettivo del personale. L'obiettivo è garantire, attraverso un adeguamento redazionale, che le modifiche della LIFD dovute alla compensazione degli effetti della progressione a freddo siano riportate correttamente anche nell'OIPrev.